

DELIBERA N. 32/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO AIR S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELEMAT) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMA 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha accertato, in data 11 ottobre 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Gruppo Air S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemat nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 1° dicembre 2011; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha accertato la trasmissione di una televendita di pronostici relativi al gioco del lotto, a partire dalle ore 14.11 circa alle ore 14.57 circa, nel corso della quale "*il titolare dello spazio...organizza sistemoni per il superenalotto lotterie tra le ricevitorie e i tabaccai d'Abruzzo e vende numeri del lotto....; il lottologo analizza i risultati delle ultime estrazioni e invita i telespettatori a chiamare il numero di cellulare in sovrapposizione per avere consigli sulle giocate da effettuare...*";

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo – cont. 2/2012 – datato 11 ottobre 2012 e notificato in data 18 ottobre 2012 alla società sopra menzionata che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 1° dicembre 2011;

RILEVATO che la società Gruppo Air S.r.l. con memoria difensiva datata 6 febbraio 2013 ha ritenuto "*di poter programmare la trasmissione in quanto strutturata come informazione*" e di aver intrapreso azioni volte ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione in esame;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo con deliberazione n. 5 dell'11 febbraio 2013 ha proposto a questa Autorità l'adozione nei confronti della citata società della sanzione pecuniaria amministrativa minima prevista ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto gli inviti a chiamare in diretta il numero telefonico mostrato sullo schermo televisivo in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati configurano una vera e propria televendita, ossia un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti; infine, sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto della programmazione trasmessa, compresa la televendita, e di verifica della conformità della stessa alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, le televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Telemax, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 1° dicembre 2011 sopra riportata, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art.5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrantatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita ;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha prodotto documentazione atta a comprovare di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Gruppo Air S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemax con sede in Roma al viale Giulio Cesare n. 47 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 32/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 32713/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci